

REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la produzione di orzo in Spagna supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate;

considerando che il mercato spagnolo può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di orzo; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dell'orzo, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione dell'orzo da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Spagna;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna in Spagna, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato spagnolo; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Spagna può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per l'orzo corrispon-

dente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1022/90⁽⁴⁾; che tuttavia risulta necessario prevedere una esenzione per quanto riguarda il peso specifico, viste le circostanze climatiche verificatesi in Spagna nel corso di questo anno; che l'organismo competente deve accordare la conformità dell'orzo esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione per quanto di ragione nei confronti di essa dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore dei cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁷⁾;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/75 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(¹) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

(²) GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 11.

(³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(⁴) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(⁵) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.